

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 28/10/1998

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DA :

- deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 09/02/2000*
- deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2006*
- deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 17/03/2010*
- deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2015*

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 2
Art.2 - Oggetto del canone.....	pag. 2
Art.3 - Soggetti attivi e passivi.....	pag. 2
Art.4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.....	pag. 3
Art.5 - Revoca di concessioni o autorizzazioni	pag. 4
Art.6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.....	pag. 4
Art.7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.....	pag. 5
Art.8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.	pag. 5
Art.9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.....	pag. 6
Art.10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.....	pag. 7
Art.11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone	pag. 8
Art.12 - Esenzioni.....	pag. 9
Art.13 - Versamento del canone.....	pag. 10
Art.14 - Disposizioni transitorie.....	pag. 10
Art.15 - Occupazioni abusive. Sanzioni	pag. 10
Art.16 - Funzionario responsabile del procedimento.....	pag. 11
Art.17 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.....	pag. 11
Art.18 - Entrata in vigore.....	pag. 11

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.2

Oggetto del canone

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art.3

Soggetti attivi e passivi

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art.4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.

La domanda, in carta legale, deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici ;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

Le richieste, intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni, devono essere presentate al protocollo del Comune :

- a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili, infissi di carattere stabile;
- b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali;
- c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi;
- d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;
- e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili;
- f) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili.

Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al funzionario responsabile.

Almeno 5 giorni liberi prima della scadenza di una concessione di occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite al precedente comma 2.

Art. 5

Revoca di concessioni o autorizzazioni

La concessione o l'autorizzazione di cui al precedente art. 4 può essere revocata in qualsiasi momento senza che il titolare della concessione o autorizzazione possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dal successivo art.6, senza rimborso di interessi e limitatamente alla quota del canone riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione è disposta altresì dal funzionario responsabile allorquando sono intervenuti tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi del successivo art.13, ultimo comma del presente regolamento.

Art.6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.2, sono classificate in due categorie. La planimetria che individua la classificazione del territorio in due zone costituisce allegato al presente regolamento (sub. 1).

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Il canone è determinato in base alle misure stabilite dall'apposita tariffa.

Art.7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50%.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art.8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.

Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 6, comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta al 50%. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa

minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione.

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento.

Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento.

Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.

Qualora le manifestazioni culturali o sportive non siano finalizzate a scopo di lucro ed abbiano una durata non superiore alle quattro ore giornaliere, non verrà applicato il canone.

Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

Art.9

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate ai criteri stabiliti dal successivo art. 10 comma 6.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art.10

Criteria di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato in base alla lunghezza dell'occupazione, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica

Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un metro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;

il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al metro lineare;

per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- c) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri :

- a) per le occupazioni di tutto il territorio comunale il canone viene commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di € 0,77 per utenza ;
- b) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti da ciascuna azienda non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi ;
- c) gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ;
- d) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- e) il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno . Il versamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al servizio Tesoreria del Comune , con indicazione della causale del versamento .

Art.11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.

Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento sub. 1) :

centro abitato;
zona limitrofa.

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.

A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate zone:

centro abitato;
zona limitrofa;

come delimitate nella planimetria allegata al presente regolamento (sub. 1).

Art. 12

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- h) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- l) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree gestite direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzate ;
- m) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati
- n) I passi carrabili di qualsiasi genere e tipo
- o) Le occupazioni con tende e simili fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
- p) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per manifestazioni di carattere culturale o sportivo non finalizzate a scopo di lucro e di durata non superiore alle otto ore giornaliere.
- q) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di Enti , Associazioni e privati, utilizzabili per la realizzazione di manifestazioni inerenti la promozione dei prodotti tipici locali , per la valorizzazione degli stessi , nonché per eventi di carattere turistico, culturale, sociale, sportivo senza fine di lucro ed aventi durata superiore a quanto indicato nel punto p).

Detta esenzione deve essere esplicitamente inserita nell'apposito atto formale di concessione del patrocinio del Comune.

Art. 13

Versamento del canone.

Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo . Le successive annualità sono commisurate ad anno solare , e vanno pagate entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo .

Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

Per le modalità di pagamento , valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite nell'apposito Regolamento.

In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate , il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell' 1% per ogni mese compiuto a frazione superiore a 15 giorni.

Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi le € 5,16 per le occupazioni permanenti.

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone di importo complessivo superiore a € 516.46 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio , ottobre, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quanto il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali autorizzazioni, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14

Disposizioni transitorie

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente allo 01/01/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 4.

Art. 15

Occupazioni abusive. Sanzioni

Le occupazioni abusive, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone

nè superiore al canone stesso. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 all'erogazione della sanzione provvede il funzionario responsabile.

In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Art. 16

Funzionario responsabile del procedimento

Il Comune effettua la gestione del canone in forma diretta.

Il Sindaco designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 17

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo succitato.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Cartina “Individuazione del territorio comunale ai sensi della C.O.S.A.P.”

Vedi allegato 1) alla deliberazione C.C. n. 44 del 28/10/1998

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE VATE

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del suolo in genere (art.7 del regolamento):

I Categoria	€ 17,56	per mq.;
II Categoria	€ 15,49	per mq.;

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 7 - comma 1 - del regolamento):

I Categoria	€ 8,78	per mq.;
II Categoria	€ 7,75	per mq.;

C) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (art. 7 - comma 3 - del regolamento):

I Categoria	€ 17,56	per mq.;
II Categoria	€ 15,49	per mq.;

D) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10 - comma 1 - del regolamento):

I Categoria: per ogni metro o frazione	€ 2,07
---	--------

II Categoria: per ogni metro o frazione	€ 1,55
--	--------

E) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10 - comma 6 - del regolamento):

€ 0,77 forfettaria per utente con riferimento alladata del 31 dicembre precedente

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 516,46

F) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 11 del regolamento):

1)- centro abitato - canone annuale € 30,99

2)- zona limitrofa - canone annuale € 25,82

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.11 - commi da 3 a 6 - del regolamento.

G) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci e simili (art. 11 - comma 7 - del regolamento):

- centro abitato, canone annuale € 15,49 cadauno

- zone limitrofe, canone annuale € 10,33 cadauno

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.

- Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - 5* comma del regolamento);
- Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 6 - 5* comma del regolamento);

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere (art.8 - commi 1 e 2 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria € 1,03 per mq.;

II Categoria € 0,52 per mq.;

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 3 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria € 1,03 per mq.;

II Categoria € 0,52 per mq.;

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 4 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria € 0,207 per mq.;

II Categoria € 0,103 per mq.;

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 6 - 5* comma del regolamento).

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 - comma 2 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria € 0,52 per mq.;

II Categoria € 0,258 per mq.;

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 8 - comma 5 - del regolamento):

tariffa giornaliera

I Categoria € 0,72 per mq.;

II Categoria € 0,362 per mq.;

F) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 10 - comma 5 - del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al metro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.

a) di durata non superiore a 30 giorni:

I Categoria	€ 0,052
II Categoria	€ 0,0465

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I Categoria	€ 0,067
II Categoria	€ 0,060

c) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni:

I Categoria	€ 0,077
II Categoria	€ 0,070

d) di durata maggiore a 180 giorni:

I Categoria	€ 0,103
II Categoria	€ 0,093

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRAELENATE,
RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera F);
- per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G); tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui alla linea precedente (art. 8 - 8 comma del regolamento);
- le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), D), F) sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente

il loro prodotto (art. 8 - 4 comma del regolamento);

- sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 8 – 4 comma del regolamento);
- le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento (art. 8 - 6 comma del regolamento);
- le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - 5* comma del regolamento);
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento .
Qualora le manifestazioni non sia finalizzate a scopo di lucro ed abbiano una durata non superiore alle quattro ore giornaliere non verrà applicato il canone (art. 8 - 7 comma del regolamento).